


AUTOGOVERNO

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Cronistoria di una proposta cambiata



14 novembre 2012

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali

Viene da chiedersi, ascoltando gli slogan che contestano oggi "il progetto Aprea", se chi li scandisce si rende conto di come e quanto sia cambiato, rispetto a quello firmato dall'allora sottosegretaria all'Istruzione del governo Berlusconi, il testo della proposta di legge approvata di recente dalla VII Commissione della Camera dei Deputati. Non vi compare più alcun cenno allo stato giuridico del personale docente, né al suo reclutamento: rimosse, dunque, le parti su cui si indirizzò, allora, il più marcato dissenso. Ma altre e consistenti sono le differenze che si possono cogliere nell'impianto complessivamente disegnato per la governance del sistema scolastico, a partire dagli organi di governo delle scuole, differenze che spiegano anche come sia stata possibile la convergenza di un ampio schieramento di forze, dal PD al PdL, a sostegno di una riforma il cui carattere bipartisan rappresenta uno degli aspetti più apprezzabili per chi, come noi, da tempo chiede che la scuola e la formazione non siano il terreno di un permanente ed esasperato conflitto ideologico.

La notizia

La VII Commissione Istruzione della Camera dei Deputati, nella seduta in **sede legislativa** del 10 ottobre u.s., ha approvato con votazione finale per appello nominale il testo unificato della Proposta di Legge "Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali".

Il testo è stato trasmesso al Senato della Repubblica (DDL n. 3542) per la seconda lettura, che le più accreditate previsioni politiche ritengono celere e definitiva.

Anche se ad oggi dagli Atti Parlamentari risulta che la 7ª Commissione Istruzione, alla quale il provvedimento è stato assegnato il 6 novembre scorso, non ha ancora iniziato l'esame, è lecito ritenere che stia comunque per concludersi un estenuante e fin qui sterile confronto tra le forze politico-parlamentari che si trascina ormai da oltre un decennio sulla riforma degli organi collegiali della scuola, resa istituzionalmente e giuridicamente necessaria, tra l'altro, dalla mancata coerenza del D.L.vo 233/99 con la competenza legislativa concorrente delle Regioni, in materia di istruzione, a seguito della riforma del Titolo V – parte seconda- della Costituzione.

Uno sguardo al passato, recente e meno recente

Il dibattito intorno agli organi collegiali della scuola e, più in generale, agli strumenti della "partecipazione" ai vari livelli, suscitato dalla necessità di una riforma che restituisse loro slancio e vitalità a fronte di sempre più evidenti e preoccupanti atteggiamenti di delusione e disaffezione soprattutto delle componenti utenziali, risale almeno alla metà degli anni ottanta; ma fu soprattutto nella XIII (1996/2001) e XIV (2001/2006) Legislatura che maturarono specifiche iniziative politicoparlamentari che non ebbero, tuttavia, come detto, alcun approdo legislativo. Intendiamo qui riferirci, in particolare, alle Proposte di Legge di riforma degli organi

collegiali d'istituto, degli organi collegiali Territoriali e del CNPI che i vari Governi che

si sono succeduti alla guida del Paese, pur disponendo di apposite deleghe conferite dal Parlamento e più volte prorogate, non sono riusciti a portare a termine.

E' forse questa la ragione per la quale nella vigente Legislatura (XVI – 2008/2013), ancorché al termine del mandato, il Parlamento ha inteso riappropriarsi direttamente della disciplina legislativa di questa materia.

Una rapida ricostruzione storica

Nella primavera del 1998, mentre il Governo gestiva la delega contenuta nel comma 15 dell'art. 21 della legge 59/97 (Bassanini) e metteva mano alla riforma degli OO.CC Territoriali, successivamente definita con il D.L.vo n. 233/99 (mai abrogato e mai applicato!), in Parlamento si avviava la discussione su varie Proposte di Legge (Acciarini e Altri, per la maggioranza, Aprea e Napoli per l'opposizione) i cui testi erano stati già presentati alla fine del 1996.

Il lungo ed estenuante confronto in Commissione e nel Comitato Ristretto portò anche allora all'elaborazione di un Testo Unificato, votato dai Deputati della maggioranza, e trasmesso all'Aula nel gennaio del 1999, con l'autorizzazione alla Relatrice Chiara Acciarini a riferirne positivamente. Dopodiché non se ne seppe più nulla e il testo venne cancellato a seguito dello scioglimento delle Camere.

Stessa sorte, come in una specie di replay, ma a parti scambiate, subirono analoghe iniziative parlamentari avviate nel novembre del 2001: vennero presentate , infatti, una serie di Proposte di Legge (Adornato, Angela Napoli, Grignaffini, Gambale, Titti De Simone); venne costituito – secondo la prassi regolamentare – un Comitato Ristretto che, dopo oltre due anni di duri, contrapposti e sterili confronti, elaborò un Testo Unificato, naturalmente votato solo dalla (nuova) maggioranza, con l'autorizzazione alla Relatrice Giovanna Bianchi Clerici a riferire positivamente, nella primavera del 2005, in Aula, dove il provvedimento si arenò nel disinteresse generale fino allo scioglimento delle Camere.

Sia nella prima che nella seconda occasione i Presidenti di turno della VII Commissione della Camera programmarono apposite audizioni delle OO.SS e delle Associazioni Professionali per acquisire orientamenti, valutazioni e contributi sui testi in discussione.

La linea chiara e coerente della Cisl Scuola

La CISL SCUOLA nelle suddette audizioni ribadì con coerenza e determinazione quanto sostenuto fin dall'approvazione della legge 59/97 e cioè come il modello culturale e istituzionale di riferimento per la riforma degli organi collegiali d'istituto non potesse essere che quello della partecipazione e della gestione democratica e collegiale fondata su una convinta cooperazione e solidarietà interprofessionale, nel rispetto dei distinti ruoli, competenze e responsabilità di tutte le componenti scolastiche.

Questa visione si contrapponeva, naturalmente, alle evidenti tentazioni "aziendalistiche" presenti nella Proposta della maggioranza di Centro/Destra (Adornato/Napoli) che , in nome di una malintesa e strumentale concezione dell'autonomia e dello snellimento delle procedure, trasformava di fatto il Consiglio

d'Istituto in una sorta di Consiglio di Amministrazione sbilanciando l'equilibrio dei poteri decisamente in favore del Dirigente Scolastico.

E' fuor di dubbio, sosteneva la CISL SCUOLA, l'urgenza di una riforma degli organi collegiali interni della scuola dell'autonomia in modo da completarne strumenti e procedure di governo e dei relativi percorsi decisionali alla luce – quantomeno – di almeno tre nuove circostanze istituzionali e ordinamentali:

- l'attribuzione ai Capi d'Istituto dello status dirigenziale;
- l'intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione con un nuovo e diverso riparto delle competenze legislative esclusive e concorrenti tra Stato e Regione, comportante una notevole accentuazione delle competenze legislative delle Regioni in materia scolastica, in aggiunta a quelle amministrative che già il D.L.vo.112/99 fino ad allora sostanzialmente ignorato e disatteso espressamente declinava;
- la costituzione e l'insediamento delle RSU, dotate di specifiche potestà contrattuali, che modificavano ed arricchivano, quantitativamente e qualitativamente, il quadro delle relazioni sindacali esigibili a livello di istituzione scolastica.

Il perno della nostra posizione era costituito comunque, allora come ora, dalla piena salvaguardia della sovranità del Collegio dei Docenti in quanto organo tecnico dotato di autonomia professionale – diretta espressione della libertà d'insegnamento, costituzionalmente garantita – e quindi responsabile delle scelte educative, metodologiche e didattiche in materia di definizione del piano dell'offerta formativa, coerentemente ai contenuti dell'autonomia organizzativa e didattica puntualmente definita dal d.P.R. 275/99.

Queste scelte, che appartengono al patrimonio storico della nostra Organizzazione, peraltro sancite da specifiche mozioni congressuali, naturalmente guidarono e orientarono anche le nostre riflessioni sui contenuti dell'art. 2 dello Schema di Disegno di Legge "Norme generali in materia di istruzione tecnico-professionale e di organi collegiali delle istituzioni scolastiche", approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 gennaio 2007, insieme al Decreto-Legge 7/2007 (il cosiddetto "Decreto Bersani 2", convertito poi nella Legge 40/2007) che all'art. 13 ("Disposizioni materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica") scorporava gli istituti di istruzione tecnica e quelli di istruzione professionale dalla filiera liceale disegnata dalla riforma "Moratti" e costituiva i "poli tecnico professionali" dei quali all'epoca risultavano incerti sia la fisionomia istituzionale che l'assetto ordinamentale, sotto i profili organizzativo, amministrativo, funzionale e didattico, ma che oggi - unitamente a quelli degli ITS debbono ritenersi sufficientemente disciplinati.

Un imbarazzante vuoto normativo

La ripresa da parte del Governo di Centro/Sinistra, nel corso della (pur breve) XV Legislatura, di un intervento sugli organi collegiali nasceva anche dalla necessità di colmare un vuoto normativo legato alla mancata costituzione di quelli previsti dal D.L.vo n. 233/99, per cui l'art. 8, comma 3 poneva la scadenza del 1° settembre

2001, termine successivamente prorogato al 31/12/2002 dal D.L. n. 411/2001, convertito dalla Legge n. 463/2001.

A tale proposito è forse utile ricordare che le procedure di costituzione non vennero adottate essendo intervenuta sulla materia la Legge n. 137/2002, che delegò (nuovamente!) il Governo ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della Legge stessa "...uno o più decreti correttivi o modificativi di quelli già emanati ai sensi dell'art. 21, comma 15, della legge n. 59/97..."

Per la verità il Governo (del quale, come si ricorderà, faceva parte l'on. Valentina Aprea, in veste di Sotto-Segretaria del MIUR) mise mano ad uno Schema di Decreto Legislativo di riforma degli OO.CC. che ricalcava gli orientamenti di quelli precedentemente elaborati in sede parlamentare.

Ma a seguito del parere fortemente critico e negativo della Conferenza Unificata Stato-Regioni, il Ministro Moratti ritenne, in relazione alla delicatezza e complessità della materia, di soprassedere all'esercizio della delega nel termine prescritto, riservandosi di assumere iniziative in proposito.

Il Parlamento non desistette e, con la legge n. 186/2004, conferì una nuova delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, anch'essa tuttavia, ancora una volta, lasciata infruttuosamente decadere.

I cinque principi e criteri direttivi della Delega

La verificata "sterilità" delle iniziative parlamentari fino ad allora esperite e il proposito politico di riprendere in mano - questa volta in maniera risolutiva - la riforma degli organi collegiali d'istituto, furono presumibilmente le ragioni (accanto alla necessità di regolamentazione-gestione della discutibile e controversa questione legata alla modifica fiscale delle donazioni liberali in favore della scuola, introdotta dal già ricordato art. 13 del D.L. 7/2007) che indussero il Governo di Centro/Sinistra a chiedere nuovamente al Parlamento una specifica delega legislativa – da gestire entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge - per la "ridefinizione delle funzioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche", finalizzata a garantire:

- "un maggiore raccordo tra le stesse e le istituzioni, gli enti, le imprese e le associazioni operanti nel territorio"
- "una maggiore efficienza ed efficacia al funzionamento delle istituzioni scolastiche"

Il primo obiettivo tendeva a rendere più stringente la "territorialità" delle scuole e le dinamiche interattive della sussidiarietà orizzontale, conferendo una maggiore e più aggiornata legittimazione giuridica ed ordinamentale all'idea, già contenuta nella Legge-Delega del 1973 e nel successivo Decreto Delegato 416/74, secondo cui l'istituzione degli organi collegiali aveva il fine di realizzare "la partecipazione alla gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità civica e sociale".

Il secondo era più chiaramente piegato verso una pur condivisibile esigenza di snellimento procedurale, che secondo le nostre valutazioni rischiava - se non correttamente interpretata, se non condizionata, cioè, dall' esclusivo parametro

funzionalistico - di compromettere l'effettiva democraticità e collegialità della partecipazione.

L'esercizio della delega legislativa da parte dei Governo sarebbe dovuta avvenire nel rispetto dei vincoli derivanti dai seguenti cinque principi e criteri direttivi:

- 1. valorizzazione del collegamento delle scuole con le comunità locali e attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- 2. previsione della possibilità per le scuole di far partecipare agli organi collegiali e alla giunta esecutiva rappresentanze esterne (enti locali, Università, Associazioni, Fondazioni, organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti nel territorio);
- 3. attribuzione alla Giunta Esecutiva, sulla base di indirizzi espressi dal Consiglio di Circolo/Istituto, di funzioni di supporto e collaborazione in merito alle decisioni di rilevanza economico-finanziaria e di gestione amministrativo-contabile e delle risorse derivanti da donazioni e contributi vari;
- 4. possibilità di istituire in ciascuna scuola un comitato tecnico volto a supportare e monitorare la corretta attuazione del POF durante l'intero anno scolastico;
- 5. previsione di specifici corsi di formazione per dirigenti scolastici e DSGA, finalizzati al più efficace esercizio delle rispettive funzioni, destinandovi una quota delle risorse di bilancio previste per la formazione.

In proposito non potemmo allora sottacere alcune nostre perplessità e riserve legate, ad esempio, alla possibilità di allargare la presenza negli organi collegiali di soggetti esterni che rischiavano di riproporre un ingorgo di rappresentanze che non solo contraddiceva l'esigenza di snellimento e funzionalità ma esponeva nuovamente l'istanza partecipativa alla fallimentare esperienza dei Distretti Scolastici.

Era per noi difficile, inoltre, comprendere la natura di quel ruolo di "supporto e collaborazione" che la Giunta Esecutiva avrebbe dovuto esercitare (e non si sa bene nei confronti di chi) rispetto alle decisioni economico-finanziarie e di gestione amministrativo-contabile, destinato quanto meno ad appesantirne il percorso e ad aumentarne l'eventuale tasso di conflittualità. Il riferimento specifico alle "donazioni", peraltro, avallava il sospetto che, riportando la questione all'interno della riforma degli organi collegiali, il Governo volesse dare forza alla preclusione contenuta nel decreto-legge di un'automatica presenza dei soggetti donatari negli organi di gestione delle istituzioni scolastiche ed in qualche modo attutire l'impatto negativo di una disposizione che discriminava la scuola rispetto ai centri di ricerca e alle altre istituzioni preposte al perseguimento di finalità sociali.

Assolutamente inaccettabile risultava per noi l'idea di costituzione di un comitato tecnico (di cui la delega taceva in ordine alla possibile composizione, che a nostro avviso, comunque, non poteva e non doveva essere allargata alle componenti utenziali, già presenti nei Consigli di classe/interclasse/intersezione e nei Consigli di Circoli/Istituto) preposto a supportare e monitorare la corretta attuazione del POF. Si trattava chiaramente di una competenza di elaborazione, gestione e verifica che il Regolamento dell'autonomia chiaramente attribuisce al Collegio dei Docenti, da cui

non può essere espropriato e che non può esercitare sotto tutela o in regime di libertà vigilata.

Senza mettere in discussione, infine, ruolo e competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA, ci sembrava molto limitativo prevedere corsi di formazione dedicati esclusivamente a queste due figure apicali.

La scuola dell'autonomia, obiettavamo, chiama in causa le responsabilità di tutti gli operatori ed esige ricorrenti ed efficaci azioni formative che li coinvolgano tutti, indistintamente.

Lo scioglimento repentino delle Camere e la conclusione prematura rispetto al limite fisiologico della Legislatura non consentì al Governo in carica di correggere e chiarire i principi e i criteri direttivi della delega e, soprattutto, di avviare e concludere la fase di predisposizione degli schemi dei relativi decreti legislativi di attuazione, "riazzerando" nuovamente i provvedimenti di riforma degli organi collegiali della scuola.

L'esordio della XVI Legislatura e l'originaria Proposta di Legge "Aprea"

Una delle prime iniziative parlamentari assunte proprio all'esordio dell'attuale Legislatura fu lo Schema del Progetto di Legge n. 953 "Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti", presentato il 12 maggio 2008 dall'On.le Valentina Aprea, da poco eletta Presidente della VII Commissione Cultura della Camera e, da tempo, Responsabile Scuola di Forza.Italia,ora P.D.L.

Non ci stupì allora più di tanto la circostanza della tempestiva assegnazione del provvedimento in sede referente alla stessa VII Commissione, avvenuta il successivo 27 maggio, e la contestuale richiesta di parere alle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Da ciò desumemmo, con forte preoccupazione, la volontà "politica" della maggioranza di Governo di garantire al provvedimento un iter parlamentare abbastanza spedito.

Questa scelta ci lasciò molto perplessi anche perché l'iniziativa dell'on.le Aprea, che considerammo intempestiva nei tempi, politicamente contraddittoria, sbagliata e invasiva di prerogative sindacali, nel prevedere una complessiva riorganizzazione del sistema di governo delle istituzioni scolastiche, della riforma degli Organi Collegiali, di una nuova disciplina dello stato giuridico dei docenti e degli organismi della loro rappresentanza, della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, veniva assunta in assenza delle indicazioni programmatiche in materia scolastica che, a nome del Governo, il neo-ministro del MIUR, On.le Mariastella Gelmini, si apprestava, per sua esplicita dichiarazione ufficiale, a rendere al Parlamento.

La Proposta di Legge, infatti, risultava originariamente costituita da 23 articoli distribuiti in 3 Capi concernenti, rispettivamente:

- governo delle istituzioni scolastiche
- autonomia delle istituzioni scolastiche e libertà di scelta educativa delle famiglie
- stato giuridico, modalità di formazione iniziale e reclutamento dei docenti.

Nel **Capo I** veniva affrontata la **riforma degli OO.CC**. di istituto, con la sostanziale riproposizione dei contenuti della Proposta di Legge n. 2226 "Norme sugli organi di governo delle istituzioni scolastiche" d'iniziativa del Deputato Aprea ed Altri, presentata nel settembre del 1996, defluita e in gran parte cancellata nel Testo Unificato, cui s'è fatto precedentemente cenno, predisposto dall'On.Acciarini ed Altri, approdato in Aula ma senza esito della relativa discussione.

Come nella richiamata Proposta 2226/96, l'organo di governo veniva individuato nel Consiglio di Amministrazione, con affidamento della relativa presidenza al Dirigente Scolastico, in evidente contraddizione con il principio della netta separazione tra indirizzo e gestione che nella Relazione introduttiva si proclama di voler assumere.

Nel **Capo II**, costituito da un unico articolo (11), si affrontavano le modalità e i tempi di trasferimento alle Regioni e agli Enti Locali dei beni e delle **risorse finanziarie**, umane e strumentali, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e si prevedeva l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di risorse finanziarie sulla base del criterio principale della "quota capitarla" tenendo conto, cioè, del numero effettivo degli alunni iscritti.

Nel **Capo III**, cuore del provvedimento, nel disciplinare le nuove modalità di **reclutamento**, si proclamava la libertà di insegnamento e se ne declinavano i contenuti, partendo dal presupposto che la Repubblica "...promuove, riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti".

Su questa materia veniva fatto un poderoso "copia e incolla" con i principi dell'art. 5 della legge "Moratti" e con il D.L.vo 227/2005 (ambedue abrogati dalla Finanziaria 2008) e si attingeva a piene mani ai contenuti delle Proposte di Legge n. 4091 e n.4095 "Stato giuridico e diritti degli insegnanti", presentate dai Deputati Napoli e Santulli, riproponendone pressoché testualmente gli articoli sullo **stato giuridico** dei Docenti, la loro articolazione in **tre fasce** (iniziale,ordinario, esperto) le modalità di passaggio e di carriera, la valutazione, l'Albo regionale, l'indizione di concorsi da parte di ciascuna istituzione scolastica, l'istituzione della **vice-dirigenza**, la costituzione di organismi tecnici rappresentativi, la previsione di un'area contrattuale autonoma e di una rappresentanza regionale sindacale unitaria d'area, con conseguente **soppressione delle RSU**.

C'era, dunque, materia più che sufficiente per un programma di Legislatura che ci poneva un interrogativo di fondo che andava oltre il merito, per noi assolutamente inaccettabile: chi è il soggetto politico e istituzionale con il quale avremmo dovuto confrontarci per le politiche scolastiche e professionali?

Nel merito del suddetto articolato, la CISL SCUOLA esprimeva le seguenti valutazioni, che riportiamo testualmente:

1) Sull'inopportunità temporale

Pur nel rispetto della sovranità legislativa del Parlamento, riteniamo assolutamente inopportuna un'iniziativa legislativa che intende intervenire sulla scuola – con propositi di evidente destrutturazione del sistema scolastico pubblico- in una fase in cui recentissimi provvedimenti del Governo assunti in attuazione dell'art. 64 della Legge 133/2008 e dell'art. 4 della Legge 169, ne stanno mettendo a rischio la tenuta sul duplice versante degli assetti organizzativi e didattici, che insieme concorrono a

sostenere la possibilità di corrispondere adeguatamente al fabbisogno formativo del Paese.

Lo stato di profondo disagio che incombe sulla scuola consiglierebbe al Parlamento una moratoria legislativa sulla scuola stessa con conseguente allentamento di un accanimento riformistico che consentirebbe una doverosa pausa di riflessione sugli esiti di un sommovimento istituzionale e ordinamentale che- privo, peraltro, di coinvolgimento, partecipazione e condivisione- ha finora generato disorientamento sociale e professionale.

Buon senso, realismo e ragionevolezza imporrebbero l'esigenza di evitare, per quanto possibile, motivi e occasioni di ulteriore inasprimento ed esasperazione della conflittualità attualmente esistente.

2-Sulla contraddittorietà politica

L'evidente sovrapposizione, in materia di formazione iniziale dei docenti (con prevedibili ripercussioni sulle modalità e procedure di reclutamento) della Proposta di Legge 953 con il Regolamento delegificato che il MIUR sta predisponendo in attuazione dell'art. 2, comma 416, della Legge 244/2007, risulta politicamente contraddittoria in quanto prefigura un evidente conflitto istituzionale tra Governo e Parlamento, innescato proprio da una autorevole esponente della maggioranza parlamentare, al tempo stesso Presentatrice e Relatrice del provvedimento, che riveste una prestigiosa carica istituzionale in quanto Presidente della VII Commissione Istruzione della Camera ed esercita un importante ruolo politico in quanto Responsabile-Scuola del maggior partito di maggioranza.

E' necessario che il Parlamento mantenga, per quanto possibile, una linea di continuità rispetto alla disciplina di una materia così rilevante sotto il profilo sociale, culturale e professionale, nell'interesse della scuola, della società e di quanti aspirano ad intraprendere la professione docente.

Esiste, inoltre, un ulteriore profilo di confliggenza della Proposta di Legge 953 con la Legge 4 marzo 2009, n.15 (di iniziativa del Governo), che interviene sul sistema delle relazioni sindacali e sulle prerogative (compiti, strumenti, livelli e modalità) della contrattazione rimettendo, ad esempio, la previsione della vice-dirigenza, che ci vede assolutamente contrari giacché alimenterebbe un eccesso di burocratizzazione nella governance delle scuole, alla naturale sede negoziale che la PdL C 934 – al contrario, per noi inopportunamente - intende istituzionalizzare attraverso la legge. Pur consapevoli della distinzione e autonomia dei compiti e delle prerogative, che la Costituzione affida, rispettivamente, al Governo e al Parlamento, esprimiamo l'avviso che il Governo possa, e in questo caso debba, svolgere una funzione di coordinamento e di indirizzo dell'attività parlamentare e invitare, quindi, la VII Commissione Cultura della Camera a rinviare l'esame del provvedimento in questione e comunque a rivederne profondamente i contenuti.

3) Sulle scelte di merito

Le ragioni della nostra contrarietà rispetto ai contenuti della PdL C 943 riguardano prevalentemente:

- a) la possibilità di trasformazione delle scuole in "fondazioni" disciplinate, quindi, dal Codice Civile e assoggettate all'attività di controllo del Prefetto. Il ricorso alla "fondazione" quale standard organizzativo di riferimento può risultare certamente utile per la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori, come di fatto è avvenuto con il DPCM 25 gennaio 2008; ma è assolutamente improponibile quale modello generalizzato, ancorché offerto alla libera adesione delle istituzioni scolastiche, che vedrebbero così snaturato il loro assetto istituzionale;
- b) la previsione di un Consiglio di Amministrazione, quale organo di governo aperto anche a soggetti esponenziali del mondo economico e produttivo, introduce una visione "aziendalistica" della scuola, che non solo rischia di ridurne gli ambiti di autonomia organizzativa e didattica ma risulta estranea alla nostra idea di comunità educante e non coerente con i supremi principi costituzionali;
- c) l'affidamento alla Legge di materie disciplinate dalla contrattazione collettiva a seguito del processo di "privatizzazione/contrattualizzazione" del rapporto di lavoro del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, i cui profili fondamentali sono, appunto, gli inquadramenti, le modalità, le condizioni e i tempi delle progressioni di carriera e i conseguenti livelli retributivi. Già nel corso della XIV Legislatura assistemmo ad un analogo tentativo per opera degli Onorevoli Napoli e Santulli che riuscimmo a sventare richiamando sia i contenuti del cosiddetto Protocollo "Fini" (all'epoca Vice-Presidente del Consiglio), cioè l'intesa sottoscritta tra Governo e Parti Sociali il 4 febbraio 2002, contenente l'impegno "...a rispettare la prevalenza della contrattazione rispetto alle disposizioni di legge", sia il principio contenuto nella Direttiva 1 marzo 2002 del Presidente del Consiglio dei Ministri (all'epoca Silvio Berlusconi), nella quale veniva ribadita la ripartizione degli ambiti tra fonti pubblicistiche e privatistiche. Il reiterato proposito di affidare alla legge la regolamentazione di materie da tempo demandate alla contrattazione collettiva vede la CISL SCUOLA contraria in quanto, eliminando aspetti essenziali rappresentanza propri delle Organizzazioni sindacali, riduce sostanzialmente le tutele del personale della scuola;
- d) l'intervento unilaterale sul sistema e gli istituti delle relazioni sindacali, disponendo la soppressione delle RSU a livello di istituzione scolastica che, oltre a vulnerare i principi e gli strumenti della disciplina pattizia definita dal D.L.vo 165/2001, depotenzia sostanzialmente l'autonomia scolastica della quale, appunto, le RSU e la contrattazione d'istituto costituiscono la naturale evoluzione e il coerente approdo.

Dal progetto Aprea al testo unificato

La forte opposizione all'originaria Proposta di Legge "Aprea", anche a seguito dei contrasti sorti all'interno della stessa maggioranza di Governo, in particolare da parte della Lega Nord, e la presentazione di numerose altre Proposte di Legge, sulle stesse materie, da parte di tutti i Gruppi parlamentari, hanno comportato un

radicale mutamento degli orientamenti della VII Commissione Istruzione della Camera; ciò ha consentito, nell'ambito di un Comitato Ristretto all'uopo costituito, di approdare a un **Testo Unificato** sul quale, a partire dal gennaio del 2009, si è avviata la discussione di merito caratterizzata da una significativa azione emendativa e dall'approvazione del Testo Unificato il **27 marzo 2012** in sede referente, favorita dalla sostanziale condivisione dei maggiori Gruppi politici della maggioranza e dell'opposizione.

Ciò ha reso possibile anche la richiesta e l'ottenimento da parte della VII Commissione Istruzione della **sede legislativa**, conclusa con la votazione finale, in prima lettura, di cui abbiamo dato notizia in apertura del presente lavoro.

Il testo attuale

Sintesi dei contenuti del provvedimento (C 935 e Abbinate) varato dalla VII Commissione della Camera, trasmesso al Senato (S 3542) e alcune prime osservazioni della Segreteria Nazionale (riportate tra parentesi)

La Proposta di Legge "Norme per l'autogoverno delle scuole statali", è costituita da due capi:

- capo 1 Autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche statali
- capo 2 Rappresentanza istituzionale delle scuole autonome

(Il provvedimento, quindi, si occupa esclusivamente di partecipazione e rappresentanza interna ed esterna alle istituzioni scolastiche, e non disciplina altre materie quali stato giuridico – carriera – reclutamento – progressioni economiche ed altro come nell'originaria proposta Aprea Conseguentemente vengono meno gran parte dei giudizi fortemente critici da noi espressi nei confronti dell'originaria Proposta di Legge "Aprea", sopra richiamati e la nostra ferma opposizione alla previsione di un iter accelerato di approvazione del provvedimento)

Il provvedimento, già frutto di una mediazione emendativa che ha portato al testo unificato delle numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare, a seguito di consistenti emendamenti apportati sia nella discussione e approvazione in sede referente (4/10/2012) che successivamente in sede legislativa, prevede:

- l'attribuzione di una **autonomia statutaria** delle istituzioni scolastiche. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regoleranno l'istituzione e la composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Per quanto attiene il funzionamento degli organi interni le istituzioni scolastiche adotteranno appositi regolamenti.
- Sono previsti **nuovi organi** delle istituzioni scolastiche:
 - a. il consiglio dell'autonomia;

- b. il dirigente scolastico;
- c. il consiglio dei docenti che si articolerà in consigli di classe, commissioni e dipartimenti;
- d. il nucleo di autovalutazione.

Il **Consiglio dell'autonomia**, che sostituisce il Consiglio di istituto, avrà tra l'altro il compito di elaborare e approvare lo statuto di autonomia dell'istituzione scolastica.

Il **dirigente scolastico**, nell'ambito delle funzioni definite dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avrà la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestirà le risorse umane, finanziarie e strumentali, rispondendo dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.

La funzione essenziale del **consiglio dei docenti**, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti, sarà la progettazione dell'attività didattica. Il Consiglio dei docenti opererà anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, manterrà un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale. Il **consiglio di classe** sarà composto dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e, nella scuola secondaria di secondo grado, dai rappresentanti di classe degli studenti.

Il **Nucleo di autovalutazione**, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predisporrà un **rapporto annuale** di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale Rapporto sarà assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto verrà reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.

Con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sarà istituito il **Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche**, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome. Il Consiglio sarà presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vedrà la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell'INVALSI.

Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione, nonché di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Le **Regioni** avranno il compito di definire strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza, prevedendo anche ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.

Le Regioni potranno istituire la **Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo**, stabilendone la composizione e la durata. La Conferenza esprimerà parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di:

- a. autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
- b. attuazione delle innovazioni ordinamentali;
- c. piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;
- d. educazione permanente;
- e. criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali.
- f. piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.

La Conferenza, ove costituita, svolgerà **attività consultiva e di supporto** nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale. Le Regioni potranno altresì istituire **Conferenze di ambito territoriale** che costituiranno il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio.

Poiché negli ultimi tempi una delle ragioni che più avevano determinato lo stallo del provvedimento era costituita dalla regolamentazione attraverso una legge nazionale del rapporto tra Stato e Regioni, va sottolineato come fin dalla primavera scorsa il Testo Unificato della PdL 953 aveva avuto il parere favorevole sia della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali sia della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Qualche ulteriore approfondimento

In attesa di eventuali integrazioni e modifiche che il testo potrà subire nella successiva lettura da parte del Senato, sulle quali naturalmente siamo fin da ora impegnati a ritornare, riteniamo utile riportare alcune disposizioni di dettaglio sulle quali abbiamo espresso nostre specifiche valutazioni.

CAPO I - Autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche statali

L'art. 1 assume sul piano giuridico istituzionale la nozione di autonomia discendente dalla tutela dell'art.117 della Costituzione e in riferimento all'art. 21 della legge 59/97 e dal dpr 275/99. Si tratta, quindi, sempre di una autonomia funzionale, con l'aggiunta, però, del riconoscimento dell'autonomia statutaria, "...nel rispetto delle norme generali sull'istruzione..." consistente nella potestà di regolare, attraverso un proprio Statuto, l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica, nel rispetto di alcuni specifici vincoli contenuti nello stesso articolo, quali:

- a) il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;
- b) il dialogo costante tra l'espressione della libertà di insegnamento della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;
- c) le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali.

Per quanto attiene al funzionamento degli organi interni le istituzioni scolastiche adottano i regolamenti.

(La mancanza di ulteriori indicazioni, criteri e vincoli in materia di composizione, funzionamento e modalità di partecipazione – salvo del numero minimo (9) e massimo (13) dei componenti il C.d.A – potrebbe creare notevoli disparità tra scuola e scuola nel concreto esercizio dell'autonomia statutaria derivante dalla Legge)

Nell'art. 2 vengono declinati gli organi e ripartite le rispettive funzioni:

- a) Il Consiglio dell'autonomia che è organo di indirizzo
- b) Il dirigente che ha funzioni di gestione
- c) Il consiglio dei docenti con funzioni tecniche

La novità è rappresentata dalla presenza di un **Nucleo di autovalutazione (art. 8)** dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico il cui compito consiste nel predisporre un **rapporto annuale di autovalutazione**, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Il Rapporto è assunto come parametro di riferimento per il POF, il programma annuale delle attività, e per la **valutazione esterna** secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del **sistema nazionale di valutazione**.

La proposta definisce la composizione del nucleo: da un minimo di 5 fino a un massimo di 7 membri, dei quali almeno un soggetto esterno, almeno uno in rappresentanza delle famiglie, un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti. Spetta al Regolamento interno dell'istituzione la definizione della relativa disciplina di funzionamento.

Innovativa l'istituzione di una **Conferenza di rendicontazione (art. 9)** promossa annualmente dal C.d.A, aperta a tutte le componenti ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio, in particolare sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto.

(La disposizione è in qualche modo da collegare all'esigenza, sempre più diffusa, della predisposizione da parte delle scuole di un "bilancio sociale" della propria attività).

Lo **Statuto (art. 3)** viene redatto, approvato e modificato dal **Consiglio dell'Autonomia** ed è sottoposto al controllo formale da parte "dell'organismo istituzionalmente competente", soggetto espressamente individuato nell'Ufficio Scolastico Regionale che in via transitoria (cioè fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione) è anche competente allo scioglimento del C.d.A in caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento).

Lo Statuto delle istituzioni scolastiche, come detto, regola l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica; in particolare, il Consiglio dell'Autonomia:

- a) adotta lo statuto;
- b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
- c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;
- d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;
- e) approva il conto consuntivo;
- f) delibera il regolamento di istituto;
- g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8;
- h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10.
- i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri.

(Le istituzioni scolastiche, in sostanza, dispongono di 3 Documenti: lo **Statuto**, il **Regolamento di funzionamento del C.d.A.** e **il Regolamento di funzionamento di Istituto**, tutti e 3 adottati/deliberati dal C.d.A. Più che prevedibile il rischio di ridondanza o sovrapposizioni)

Lo Statuto può essere modificato, decorsi 6 mesi dall'insediamento dal C.d.A. con maggioranza qualificata (2/3). Rispetto all'attuale ordinamento vengono mantenute le scelte della **presidenza** del C.d.A riservata ad un **genitore** e la presenza di diritto del D.S. Del Consiglio dell'Autonomia fa parte il DSGA, senza diritto di voto, con funzioni di supporto tecnico-amministrativo, oltre che di Segretario.

(Il riferimento ad una procedura democratica ed elettiva di costituzione delle rappresentanze delle componenti si desume esclusivamente da una norma transitoria che fissa entro il 30 settembre dell'a.s. successivo alla definizione dello statuto le "elezioni" del C.d.A).

Paritetica la presenza di genitori e docenti; garantita anche la presenza elettiva del **personale ATA**, non prevista nella precedente formulazione.

Il **Regolamento** di funzionamento del C.d.A definisce le modalità di costituzione delle rappresentanze delle diverse componenti.

L'attuale collegio dei docenti assume la denominazione di **Consiglio dei Docenti** e opera anche per **commissioni** e **dipartimenti**, **consigli di classe** (formalmente ripristinati rispetto alla prima versione del Testo Unificato) e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale. Viene confermata la competenza del Consiglio dei Docenti in materia di **programmazione** delle attività didattiche e di **valutazione** collegiale degli alunni.

La piena responsabilità e libertà di docenza del Consiglio dei Docenti nella programmazione e attuazione dell'attività didattica in ogni classe vanno esercitate

"... nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo".

(Ci lascia perplessi la disposizione di cui all'art.6 comma 1 che affida allo Statuto e al Regolamento relativo al Consiglio dei Docenti e sue articolazioni, la disciplina dell'attività del consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, in quanto non coerente con la funzione tecnica del C.d.D e priva di alcun riferimento agli obblighi contrattuali. Condivisibile, in via generale, la previsione di un **collegamento costante** del C.d.D nella definizione del POF con gli organi che esprimono "le posizioni di genitori, alunni e comunità locali". Ma quali sono questi organi? Assemblee, consulte, consigli di classe con genitori? Il Testo è incerto tra una scelta di tipo esortativo ovvero prescrittivo, che andrebbe comunque disciplinata)

Nell'ambito della propria autonomia statutaria, le scuole possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni no profit, consorzi e associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico professionali e agli istituti tecnici superiori .Tale possibilità va esercitata nel rispetto dei requisiti e dei criteri fissati con apposito Regolamento governativo e dell'art. 7 del dPR 275/99 (art. 10, comma 1). Scompare il riferimento alle "fondazioni", anche se questa possibilità è prevista per la costituzione degli ITS, il cui format organizzativo, come è noto, è costituito proprio dalla "fondazione di partecipazione", disciplinata dal Codice Civile, della quale la scuola è soggetto proponente.

(N.B.: La costituzione di "...reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie" è al momento già prevista dall'art. 50, comma 1, lett. c) del decreto-legge 5/2012, convertito dalla legge 35/2012 "Semplificazioni", come una delle finalità da conseguire attraverso l'adozione da parte del MIUR di apposite Linee-Guida).

Alle fondazioni (unitamente ad altri soggetti pubblici o privati, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit) si fa comunque riferimento come soggetto dal quale le scuole **possono ricevere contributi** finalizzati al sostegno economico della loro attività. Per le contribuzioni superiori a € 5.000 è richiesto ai soggetti eroganti il vincolo legislativo o statutario di rendere pubblico il proprio bilancio.

(In materia di erogazioni liberali a favore delle istituzioni scolastiche finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, va tenuta presente anche la disposizione contenuta nell'art. 13, comma 3, della Legge 40/2007 - "Fioroni" - che prevedeva una detrazione fiscale del 2% del reddito d'impresa del soggetto erogante, nella misura massima di € 70.000 annui)

CAPO II - Rappresentanza istituzionale delle scuole autonome

Con apposito Regolamento ministeriale, sentite le Commissioni parlamentari, il MIUR provvede all'istituzione del **Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche**, presieduto dal Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca, costituito dai rappresentanti **eletti** rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei Consigli delle istituzioni scolastiche autonome. Il bilanciamento delle

rappresentanze, i compiti e le attribuzioni concrete di questo organismo verranno specificati e dettagliati nel predetto Regolamento.

(Si tratta, pertanto, almeno per i rappresentanti dei genitori, di **elezioni di seconda istanza**, con evidente intento di semplificazione delle procedure elettorali. Per come è formulato il testo, non è chiaro se la stessa modalità riguarderà anche i docenti, mentre è sicuramente generalizzato il voto dei dirigenti. Il nuovo Organismo sostituisce l'attuale CNPI e nella sua composizione accoglie l'ingresso dei **genitori**. Manca la rappresentanza degli studenti, dei quali è più che prevedibile la mobilitazione).

In questo organismo è prevista anche la partecipazione di rappresentanti della **Conferenza delle Regioni** e delle **Province Autonome**, delle Associazioni delle **Province** e dei **Comuni** e dal **Presidente dell'INVALSI**.

Il **CNAS** viene definito:

- organo di **partecipazione** e di **corresponsabilità** tra Stato, Regioni, Enti Locali e Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione;
- organo di **tutela della libertà di insegnamento** e della **qualità** della scuola italiana;
- organo di **garanzia** della piena attuazione dell'**autonomia** delle istituzioni scolastiche.

Le Regioni, nell'ambito delle prerogative costituzionali definite dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, definiscono strumenti, modalità e ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza, in quanto titolari di competenze legislative concorrenti in materia scolastica, oltre che esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e, conseguentemente, "...in quanto soggetti imprescindibili nella organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale...".

A tal fine le Regioni istituiscono la **Conferenza Regionale del Sistema educativo**, **scolastico** e **formativo** e ne stabiliscono composizione e durata.

(Il provvedimento non pone – e non poteva essere diversamente – alcun vincolo all'autonoma potestà regionale di stabilire le componenti delle Conferenze al fine di legittimarne la rappresentatività. Un intervento in tal senso di una legge nazionale avrebbe inevitabilmente esposto il provvedimento a censure di incostituzionalità. La stessa osservazione vale anche per le Conferenze Territoriali. A noi sembra, comunque, importante che in questi organismi venga garantita una presenza di personale della scuola in grado di assicurare le necessarie competenze tecnico-professionali).

La Conferenza **esprime parere** sugli atti regionali normativi e di indirizzo sulle seguenti materie:

- a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
- b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
- c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'**offerta formativa**, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra **istruzione e formazione professionale**;
- d) educazione permanente;

- e) criteri per la definizione degli **organici** delle istituzioni scolastiche e formative regionali;
- f) piani di organizzazione della **rete scolastica**, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.

Le Regioni istituiscono, altresì, **Conferenze di ambito territoriale**, quali luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche,gli Enti Locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio.

(Sembrano riproporre, vagamente, i soppressi Distretti Scolastici)

Le Conferenze hanno sostanzialmente compiti consultivi su tutte le materie che direttamente o indirettamente chiamano in causa le competenze esclusive o concorrenti delle Regioni (rete scolastica, programmazione dell'offerta formativa, accordi, reti, consorzi, continuità tra i vari cicli di istruzione, integrazione alunni diversamente abili, adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione).

(Pur restando al momento incerta la natura giuridico-istituzionale di queste "Conferenze", delle quali, appunto, occorrerà verificare se si tratta tecnicamente di "organi" ovvero se siano assimilabili a "consulte" o ad altri soggetti partecipativi, il Capo II tiene conto del mutato quadro istituzionale discendente dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Si superano così, sul piano sia giuridico che politico, le riserve sulle scelte di riforma degli organi collegiali assunte dal Decreto Legislativo 233/99 in attuazione della delega contenuta nell'art 21 della Legge 59/97, Bassanini, di fatto "congelato", e nei confronti dell'originaria Proposta di Legge C. 953, Aprea, che aveva incontrato la forte ostilità della Lega, allora facente parte della maggioranza).

Seguono le abrogazioni di tutte le disposizioni del Decreto Legislativo 297/94 in materia di organi collegiali, ad eccezione di quella concernente gli insegnanti tecnico-pratici (art.5, comma 1/bis). Con la costituzione delle Conferenze Regionali e Territoriali cessano di avere efficacia i Consigli Scolastici Distrettuali e Provinciali, in realtà già abrogati del Decreto Legislativo 233/99.

Il CNPI durerà in carica fino all'insediamento del CNAS.

Anche questo provvedimento, naturalmente, non sfugge alla "clausola di neutralità finanziaria" per la quale la sua attuazione deve avvenire "...senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Di seguito proponiamo il raffronto tra il testo della proposta di legge approvato dalla VII Commissione Istruzione della Camera in sede referente il 28.3.2012 (colonna a sinistra) e, a fronte, quello approvato in data 4.10.2012 in sede legislativa (colonna a destra).

Capo I AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Art. 1 (L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali)

- 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dall'articolo 117 della Costituzione, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
- 2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le Regioni autonomie locali e le contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. contribuiscono, altresì. le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.
- 3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.
- 4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche

Capo I AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Art. 1 L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali

- L'autonomia delle istituzioni 1. costituzionalmente scolastiche, sancita, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. dal decreto e del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
- 2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le Regioni autonomie locali e le contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. contribuiscono, altresì, 1e realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.
- 3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione.
- 4. Gli statuti delle istituzioni

regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.

- 5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:
 - a. il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;
 - b. il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;
 - c. le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali.

Art. 2 (Organi delle istituzioni scolastiche)

- 1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche secondo quanto previsto al presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche:
 - a) il consiglio dell'autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;
 - b) il dirigente, di cui all'articolo 5, con funzioni di gestione;
 - c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti di cui all'articolo 6;
 - d) il nucleo di autovalutazione di cui all'articolo 8.
- 2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la

scolastiche regolano l'istituzione e la composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Per quanto attiene funzionamento degli organi interni le scolastiche istituzioni adottano regolamenti.

- 5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:
 - a. il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;
 - b. il dialogo costante tra l'espressione della libertà di insegnamento della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;
 - c. le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali.

Art. 2 Organi delle istituzioni scolastiche

- 1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e **funzioni didattico educative** secondo quanto previsto al presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche:
 - a) il consiglio dell'autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;
 - b) il dirigente scolastico, di cui all'articolo 5, con funzioni di gestione;
 - c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti di cui all'articolo 6;
 - d) il nucleo di autovalutazione di cui all'articolo 8.
- 2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo

partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.

Art. 3 (Consiglio dell'autonomia)

- 1. Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:
 - a) adotta lo statuto;
 - b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
 - c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;
 - d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;
 - e) approva il conto consuntivo;
 - f) delibera il regolamento di istituto;
 - g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'art. 8;
 - h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10;
 - i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri.

- 2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da *c)* a g) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.
- 3. Il consiglio dell'autonomia dura in

Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.

Art. 3 Consiglio dell'autonomia

- 1. Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:
 - a) redige, approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
 - b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
 - c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;
 - d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;
 - e) approva il conto consuntivo;
 - f) delibera il regolamento di istituto;
 - g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8;
 - h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10;
 - i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri;
 - j) promuove la conferenza di rendicontazione di cui all'articolo 9.
- 2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.
- 3. Il consiglio dell'autonomia dura in

carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.

- 4. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e il regolamento di cui al comma 1, lettera a), sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia può modificare lo Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
- 5. Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.
- 6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

Art. 4 (Composizione del Consiglio dell'autonomia)

- 1. Il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) il dirigente scolastico è membro di

carica per tre anni scolastici ed è 30 novembre rinnovato entro il successivo alla scadenza. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

- 4. Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia **è sottoposto al controllo** formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.
- 5. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

Art. 4 Composizione del Consiglio dell'autonomia

- 1. Il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) il dirigente scolastico è membro di

diritto;

- b) la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;
- c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;
- d) del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due;
- e) un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 10, su invito, può partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza, senza diritto di voto.

- 2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.
- 3. Il consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
- 4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del consiglio.
- 5. Gli studenti minorenni che fanno

diritto;

- b) nelle scuole del primo ciclo la rappresentanza eletta dai genitori è paritetica con quella eletta dai docenti;
- c) nelle scuole secondarie di secondo grado la rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti – in numero pari per ciascuna delle due componenti – è complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti;
- d) del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliare;
- e) il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto.
- 2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.
- 3. Il Consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente convoca il Consiglio dell'autonomia e ne fissa l'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o di almeno la metà dei suoi componenti.
- 4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto con funzioni di supporto tecnico-amministrativo e svolge le funzioni di segretario del consiglio.
- 5. Gli studenti minorenni che fanno

parte del consiglio dell'autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.

6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio dell'autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello Statuto.

Art. 5 (Dirigente scolastico)

1. Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.

Art. 6 (Consiglio dei docenti e sue articolazioni)

- 1. Al fine di programmare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto disciplina l'attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
- 2. La programmazione dell'attività didattica compete al consiglio dei

parte del consiglio dell'autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.

6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio dell'autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello Statuto.

Art. 5 Dirigente scolastico

1. Il dirigente scolastico nell'ambito delle proprie funzioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.

1-bis. Al comma 2, dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono sostituite le parole: «Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,» con le seguenti: «Nel rispetto delle competenze del Consiglio dell'autonomia e del Consiglio dei docenti».

Art. 6 Consiglio dei docenti e sue articolazioni

- 1. Al fine di **progettare** le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto e il regolamento relativo al Consiglio dei docenti e sue articolazioni disciplinano l'attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
- 2. La **progettazione** dell'attività didattica compete al consiglio dei docenti,

docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.

- 3. L'attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo.
- 4. Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.
- 5. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le Indicazioni nazionali vigenti, i livelli apprendimento degli alunni. periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi studio e Piano di con il dell'istituzione dell'offerta formativa scolastica, presentato alle famiglie, e didattiche. sulla base delle linee educative valutative definite e consiglio dei docenti.

Art. 7 (Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie) presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.

- 3. L'attività didattica di ogni classe è **progettata** e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo.
- 4. Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.
- 5. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le Indicazioni nazionali vigenti, livelli apprendimento degli alunni. periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi studio Piano di e con il dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla base delle linee didattiche. educative valutative definite consiglio dei docenti.

5-bis. Il consiglio di classe è composto dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola secondaria di secondo grado dai rappresentanti di classe degli studenti.

Art. 7 Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito 1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito

dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.

Art. 8 (Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto)

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni. เมท nucleo autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento dell'istituzione disciplina interno funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie.

2. **I**1 Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone annuale di autovalutazione, rapporto anche sulla base dei criteri, indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma nonché annuale delle attività, della dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, **prevedono forme di** partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.

Art. 8 Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni. นาท nucleo autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento dell'istituzione disciplina interno il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di cinque fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie, rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria secondo grado e un rappresentante dei docenti.

I1 Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un annuale di autovalutazione, rapporto anche sulla base dei criteri, indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché

valutazione esterna della scuola modalità realizzata secondo 1e che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.

2-bis. Ai componenti del Nucleo di autovalutazione non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.

Art. 9 (Conferenza di rendicontazione)

devolute alla sua Sulle materie particolare. competenza e, in procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 1, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali. economiche culturali del territorio ed invia una relazione all'Ufficio scolastico regionale.

Art. 10 (Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica)

1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, articolo 7, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti. consorzi associazioni di scuole autonome che si costituiscono per esercitare un migliore coordinamento delle stesse. Autonomie scolastiche possono altresì

valutazione esterna della scuola modalità realizzata secondo le che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. I1 rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.

2-bis. Ai componenti del Nucleo di autovalutazione non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.

Art. 9 Conferenza di rendicontazione

1. Sulle attività realizzate nell'ambito del piano dell'offerta formativa, in relazione anche alle finalità di cui all'articolo 1 comma 2, nonché sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 1, promuove annualmente conferenza rendicontazione, di una aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali. economiche culturali del territorio ed invia una relazione all'Ufficio scolastico regionale.

Art. 10

Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica

1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, articolo 7, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni no profit, consorzi e associazioni di scuole nonché ai poli tecnico professionali e agli istituti tecnici superiori di cui ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all'articolo 11 della presente legge.

- 2. I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.
- 3. A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni scolastiche devono definire annualmente. nell'ambito della propria autonomia, gli obbiettivi di intervento e i capitoli di relativi alle azioni educative spesa cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici privati, fondazioni, associazioni organizzazioni non profit di cui al precedente comma. Contributi superiori a 5000 euro potranno provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.

Capo II RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME

Art. 11

(Consiglio delle autonomie scolastiche)

1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro

all'articolo 13, comma 2, del decretolegge gennaio 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. Autonomie scolastiche possono altresì contributi da fondazioni ricevere finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando competenze degli organi di all'articolo 11 della presente legge.

2. A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni scolastiche devono definire annualmente, nell'ambito della propria autonomia, gli obbiettivi di intervento e i capitoli di relativi alle azioni educative spesa cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici privati, fondazioni, associazioni organizzazioni non profit di cui precedente comma. Contributi superiori a 5000 euro potranno provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.

Capo II RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME

Art. 11

Consiglio delle autonomie scolastiche

1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro

dell'istruzione, dell'università della ricerca provvede ad istituire il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti presidenti dei consigli dai delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell'INVALSI.

2. Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.

2-bis. Ai componenti del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.

3. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione a quanto indicato nell'articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali relazioni con 1e autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza imprescindibili in quanto soggetti nell'organizzazione nella gestione dell'offerta formativa regionale, integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le scolastiche nazionali politiche prevedendo ogni possibile collegamento

dell'istruzione, dell'università della ricerca provvede ad istituire il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti presidenti dei consigli dai delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell'INVALSI.

2. Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.

2-bis. Ai componenti del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.

3. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione a quanto indicato nell'articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con 1e autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza imprescindibili in quanto soggetti nell'organizzazione nella gestione e dell'offerta formativa regionale con coordinamento regionale consulte provinciali degli studenti, in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le con gli altri sistemi scolastici regionali.

- 4. Le Regioni possono istituire la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di:
 - a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
 - b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
 - c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;
 - d) educazione permanente;
 - e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali;
 - f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.
- 5. La conferenza, ove costituita, svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale.
- possono 6. Le Regioni istituire Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio.
- 7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche possono definire gli ambiti territoriali e possono stabilire la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati,

- politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.
- 4. Le Regioni possono istituire la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di:
 - a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
 - b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
 - c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;
 - d) educazione permanente;
 - e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali.
 - f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.
- 5. La conferenza, ove costituita, svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale.
- 6. Le Regioni possono istituire Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio.
- 7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche possono definire gli ambiti territoriali e possono stabilire la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati,

l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa.

8. Le Conferenze esprimono pareri sui di organizzazione della scolastica, esprimono, altresì, proposte e pareri sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili. sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

Art. 12 (Abrogazioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 2 della presente legge. Resta in ogni caso in vigore il comma 1-bis dell'articolo 5 del citato decreto

l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa.

8. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della scolastica, esprimono, altresì, proposte e pareri sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili. sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

Art. 11-bis Commissione di monitoraggio

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del dell'istruzione. Ministero dell'università della ricerca, e costituita una commissione con lo scopo di monitorare per due anni il processo attuativo delle disposizioni di cui alla presente legge, presentando Commissioni parlamentari merito una relazione sullo stato attuazione. Ai componenti commissione non spetta alcun compenso né rimborso qualsiasi titolo dovuto.

Art. 12 Abrogazioni

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 2 della presente legge. Resta in ogni caso in vigore il comma 1-bis dell'articolo 5 del citato decreto

legislativo n. 297 del 1994.

- 2. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 22 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 11, commi da 3 a 6 della presente legge.
- 3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
- 4. Gli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui all'articolo 11 della presente legge.

Art. 13 (Norma transitoria)

1. Fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione l'Ufficio scolastico regionale esercita i compiti di organo competente di cui all'articolo 3, commi 5 e 6. legislativo n. 297 del 1994.

- 2. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 22 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 11, commi da 3 a 6 della presente legge.
- 3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
- 4. Gli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui all'articolo 11 della presente legge.

Art. 12-bis

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge in conformità ai propri Statuti speciali e alle relative norme di attuazione.

Art. 13 Norma transitoria

- 1. Fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione l'Ufficio scolastico regionale esercita i compiti di organo competente di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.
- 1-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, le modalità e i giorni per

Art. 14 (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento del consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche.

1-ter. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia adotta lo Statuto e delibera il regolamento.

Art. 14 (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica